

Comune di TOMBOLO
Provincia di Padova

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

Premesse: Oggetto e definizioni

Oggetto

1. Il presente Piano disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 18/6/2013 n. 986, dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale"), dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DDGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005 e dalla Deliberazione Regionale n.1010 del 5/06/2012 nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.
2. Il Piano viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Definizioni

3. Agli effetti del presente Piano s'intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: area pubblica o privata attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
 - d) per mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;
 - e) per mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) per mercato straordinario: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori

concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

- g) per posteggi isolati: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
- h) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n°10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n° 11;
- l) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- m) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- n) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) per orario di vendita: e' indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizione non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art.19. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale.
- p) per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività: il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.
- q) per manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- r) per sagra : manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- s) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio;
- t) per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- u) SCIA- Segnalazione Certificata di attività per vendita temporanea in area pubblica in

- occasione di manifestazioni: è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- v) per concessione: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
 - w) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - x) per migliororia: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
 - y) per settore merceologico: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
 - z) per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
 - aa) per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
 - bb) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni.

Parte I[^]

DETERMINAZIONI DELLE AREE DEI MERCATI

1. RICOGNIZIONE DELLE AREE E DEI POSTEGGI ESISTENTI

Mercato di Tombolo

Con il presente Regolamento vengono individuate in via *definitiva* le modifiche apportate *provvisoriamente* con D.G.C. 39/2014 , D.G.C. 110/2014 e D.G.C. 40/2015 (planimetria n.1 scheda n.1)

Trasferimento definitivo del mercato nell'area del parcheggio di via Levi con eliminazione della destinazione merceologica esclusiva per ciascun posteggio a favore della generica indicazione "alimentare" e "non alimentare";

- a) ubicazione: via Levi e relativo parcheggio
- b) Giornata e orario di svolgimento: giovedì dalle ore 7.00 alle ore 13.00
- c) superficie complessiva del mercato: **mq. 1600** circa;
- d) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 560**;
- e) totale posteggi: **n. 16**, di cui:
 - **n. 7 alimentari**;
 - **n. 7 non alimentari**;
 - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

Mercato di Onara

Resta confermata la configurazione di cui alla D.G.C. 20 del 27.06.2006 (planimetria n. 2 scheda n. 2) con la sola precisazione che i posteggi saranno individuati non per categorie merceologiche ma solamente distinti tra "alimentari e "non alimentari" dando pertanto luogo alla seguente configurazione:

- a) ubicazione: parcheggio di Via Chiesa Onara;
- b) Giornata e orario di svolgimento: giovedì dalle ore 7.00 alle ore 13.00
- c) superficie complessiva del mercato: **mq. 1000 circa**;
- d) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 620**;
- e) totale posteggi: **n. 14**
 - **n. 5 alimentari**
 - **n. 7 non alimentari**
 - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

Posteggi isolati

Con il presente Piano vengono soppressi n. 2 posteggi isolati dislocati in aree non più idonee sotto il punto d vista della viabilità e vengono individuati **n. 3 nuovi posteggi** e precisamente:

- n. 1 posteggio isolato Tombolo, via Ungaretti (scheda n. 3 e planimetria n. 3) – settore alimentare riservato a negozi mobili (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato)
- n. 1 posteggio isolato Tombolo, via S. Andrea Apostolo (scheda n. 4 e planimetria n. 4) – settore alimentare riservato a negozi mobili (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato)
- n. 1 posteggio isolato Onara, parcheggio via Senatore Giovanni Cittadella, via Roncà (scheda n. 5 e planimetria n. 5) – settore alimentare riservato a negozi mobili (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato)

Parte II[^]

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI

Capo I[°]

NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 3 Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 comma 5 del D.Lgvo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 18/6/2013 n. 986.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/1998 per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati della regione Veneto in qualità di "precarì" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studi o, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del

decreto legislativo n. 59/2010.

6. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione e se cittadino extracomunitario deve esibire altresì, a richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione, per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile competente alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica e sia già dotata di P. Iva e iscritta alla gestione pensionistica INPS come previsto dal D.P.R. 160/2010.
2. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva Legislazione regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgvo n. 59/2010 e Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 18/6/2013 n. 986.
3. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 comma 3 del presente regolamento.

Art. 5 Numero massimo di posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o sub concessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi per ogni settore merceologico.

Art. 6 Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica o al settore merceologico autorizzato
2. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato unire due banchi ubicati in posteggi contigui.
6. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
7. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.
8. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
9. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.
10. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita

in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.

11. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.
12. E' vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori.
13. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
14. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
15. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
16. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata, dovrà altresì evitare la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione.
17. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
18. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 7 Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998 è rilasciata dal Responsabile competente alla ditta che sia iscritta alla Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia dotata di partita IVA sia iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare come previsto dalla normativa vigente.
2. Quando l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata a coloro che non sono ancora iscritti al Registro delle Imprese e senza posizione di partita IVA, si procederà a verificare che entro 6 mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla CCIAA di Padova, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Responsabile competente provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
3. Al richiedente viene rilasciata autorizzazione dal Comune di residenza, o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività, previa sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento dà comunicazione al richiedente tramite SUAP indicando le cause di irregolarità o incompletezza.
5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisce a Tombolo deve comunicare il cambiamento di residenza tramite lo sportello SUAP.
6. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro 30 giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria pena l'applicazione di cui all'art. 29, comma 3, del presente regolamento.
7. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione salvo il caso di sub ingresso ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per

sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 8 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso.
2. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati nel Piano commerciale. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) è vietato:
 - a) in prossimità delle curve per motivi di polizia stradale, in quanto vietato dal codice della strada;
 - b) davanti agli uffici postali ed istituti di credito, nonché nei sagrati delle chiese e nei cimiteri per motivi di ordine pubblico;
 - c) nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica per motivi di polizia stradale;
 - d) in altre aree eventualmente individuate con ordinanza del sindaco per motivi di igiene pubblica;
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo. Il subentrante dovrà porre in vendita solamente i prodotti relativi al settore merceologico o tipologia merceologica prevista per il posteggio acquistato.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avviso di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile competente con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica o con Posta Elettronica Certificata.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile competente con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare domanda di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di subingresso.
10. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di subingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
11. Nel caso di trasferimento per gestione di ramo d'azienda (affitto/comodato) la ditta cedente, che non esercita più l'attività commerciale, deve essere iscritta in Camera di Commercio come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita iva e iscrizione INPS.

Art. 10

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica o con Posta Elettronica Certificata.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone, società di capitale o cooperative.
3. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica o con Posta Elettronica Certificata.
4. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 9.

Art. 11 Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il commercio su area pubblica con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.
2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi tra le 7.00 e le ore 22.00.
3. In caso di autorizzazioni temporanee, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

Art. 12 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali modificazioni.
2. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione;
 - b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
 - c) nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'U.L.S.S.

Capo II°

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree destinate a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1), approvando apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati.
3. L'Amministrazione ha facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata dei singoli mercati con provvedimento del Sindaco, per consentire la realizzazione su area pubblica di particolari eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti che incidono sulle norme del singolo mercato e pertanto coinvolgono tutti gli operatori sono portati a conoscenza tramite comunicazione scritta alle associazioni di categoria locali e agli stessi operatori interessati.
4. Il Piano delle aree mercatali e le relative planimetrie sono consultabili presso l'Ufficio Commercio

Comunale e presso l'Ufficio di Polizia Locale, durante l'apertura al pubblico dello stesso.

Art. 14 Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile, tenendo anche conto delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistici.
2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 15 Soppressione del mercato o di singoli posteggi

Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni: caduta sistematica della domanda, rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato, mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi, la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R. e la razionalizzazione degli spazi di mercato che renda necessaria la soppressione dei posteggi liberi.

Art. 16 Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.
2. La modifica dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal responsabile competente, sentito l'Ufficio di Polizia Locale.
3. Se nel posteggio è consentito l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita, qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli o sostituisca l'attrezzatura di vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del Settore Attività Produttive, previo parere del Corpo di Polizia Locale, ove sia disponibile il necessario spazio e a condizione che detto ampliamento non alteri gli equilibri del mercato e che siano garantite la viabilità e la pubblica sicurezza; in caso contrario il Responsabile del settore Attività Produttive dispone il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 17 Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Dirigente del Settore Attività Produttive provvede, su istanza degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza che ne curerà la trasmissione al Settore Commercio; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
5. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.
6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
7. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
8. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.
9. La graduatoria dei precari è tenuta dal Comando di Polizia Locale e comunicata entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio Attività Produttive.

Art. 19 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro

l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 50% dei posteggi quel giorno, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20 Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria annuale (entro il mese di gennaio di ciascun anno) degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21 Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare. E' altresì vietata la sosta nei tratti liberi.
2. Non debbono essere ostruiti con alcun mezzo gli accessi ai mercati.

Art. 22 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati settimanali in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale su proposta presentata per iscritto da almeno il 70% degli operatori.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
4. La Giunta decide sull'istanza entro 45 giorni, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. La presenza al mercato straordinario da parte dei richiedenti è obbligatoria.

Art. 23 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo

228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo comma.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli artt. 7 e 8.

Art. 24 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli e temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione all'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente agli operatori precari aventi titolo e appartenenti alla medesima categoria di produttori agricoli.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene secondo il criterio del più alto numero di presenze al mercato e, in secondo ordine, sulla base della maggiore anzianità di attività come produttore agricolo come risultante dal R.E.A. . In caso di parità si procede per sorteggio.
3. In mancanza di produttori agricoli precari, i posteggi liberi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.

Capo III

SANZIONI

Art. 25 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile competente può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.
 - b) Il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore
 - c) Mancato pagamento delle tariffe TOSAP e **altri eventuali oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.**
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) violazioni del testo unico immigrazione
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), la Legge Regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione per 120 giorni.

Art. 26 Revoca e decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi e cioè n° 17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana.

Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza per malattia potrà essere giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata come sopra.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lvo 59/2010;
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
4. E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare dell'autorizzazione/concessione già sospesa.

Art. 27 Sanzioni

1. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00 così come previsto dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998.
2. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24.11.1981, n. 689.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati. La sospensione dell'attività verrà disposta nei casi e con le modalità meglio evidenziate al precedente articolo 25.
5. La sanzione prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998 si applica al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. medesimo che esercita l'attività fuori dal territorio previsto o nel caso che utilizzi un posteggio diverso da quello indicato. L'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio, invece, è sanzionata ai sensi della normativa relativa all'occupazione del suolo pubblico.
6. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 33 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura

ridotta e potrà essere disposta la revoca.

Capo IV

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 28 Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le altre imposte, tasse e oneri comunali previsti.
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate.

Art. 29 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal responsabile competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica o con Posta Elettronica Certificata.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.